



COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

Corso Mazzini, 118 – cap 31044
c.f. e p. iva 00471230268

☎ 0423/6171 s.p.
☎ 0423/617250 (palazzo municipale)
☎ 0423/617410 (loggia dei grani)

Reg Ordinanze

n. **52**

DISPOSIZIONI URGENTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - TAXI .-

IL SINDACO

IN RIFERIMENTO all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 30 del 18 marzo u.s., avente ad oggetto *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. DPCM del 11.03.2020. Disposizioni per i servizi di Trasporto Pubblico non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici”*;

RICHIAMATI e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

IN OTTEMPERANZA e a riscontro, nello specifico, delle disposizioni di cui al punto 6 di detta ordinanza, che impongono ai Comuni di far pervenire – entro la giornata odierna – alla Direzione regionale Infrastrutture e Trasporti un *“piano di rimodulazione del servizio taxi ... accompagnato da una relazione nella quale si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, anche con evidenziazione dei dati giustificativi delle scelte effettuate, che potranno essere rimodulate in ragione dell'evoluzione della situazione...”*, la cui validità deve intendersi fino al 25 marzo p.v., salvo diverse ulteriori indicazioni;

RICHIAMATO l'articolo 28 del Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio autovettura con conducente, che stabilisce che il servizio di taxi è regolato da turni e orari stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza;

RICORDATO che – giuste la succitata regolamentazione comunale del settore e l'ordinanza sindacale n. 195/08 del 20 giugno 2008 *“Orari e turni di servizio taxi”*, da ultimo aggiornati nell'anno 2016 – in questo territorio comunale gli operatori del settore (tassisti) devono garantire il servizio giornaliero esclusivamente con stazionamento:

- nelle piazzole ubicate in Corso Mazzini (adiacenze Municipio) dalle ore 7.30 alle ore 20;
- nelle piazzole ubicate in Viale Stazione dalle ore 7 alle ore 23.30 (in ogni caso fino all'arrivo dell'ultimo treno e comunque non oltre le ore 24);

intendendo detti orari come limite massimo di svolgimento del servizio, consentendo ai singoli tassisti delle assenze momentanee, tra loro concordate, che garantiscano in ogni caso il servizio all'utenza in entrambi i punti di stazionamento;

PRECISATO che allo stato attuale – rispetto al contingente comunale degli operatori del settore ammissibili allo svolgimento del servizio di taxi – risultano effettivamente titolari di licenza ed esercenti la relativa attività solo 2 imprese;

RITENUTO, a fronte di tutto quanto sopra – stanti anche le ristrette tempistiche di adozione della presente – di confermare, in prima attuazione della citata ordinanza regionale, ai titolari di licenza di taxi operanti in questo Comune i termini (modalità ed orari) di servizio già vigenti e sopra esplicitati;

IMPEGNANDOSI da subito a riunire a stretto giro le associazioni di categoria del settore maggiormente rappresentative su questo territorio comunale al fine di dar corso ad una doverosa concertazione di eventuali misure restrittive in coerenza ed ottemperanza alle disposizioni dell'ordinanza regionale sopra richiamata;

RICORDATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTA la L. 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la L.R. 30 luglio 1996, n. 22;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 50;

con la presente,

ORDINA

di confermare – per il periodo compreso dalla data di adozione della presente fino al 25 marzo p.v., salvo diverse ulteriori indicazioni – che in questo territorio comunale gli operatori del settore (tassisti) devono garantire il servizio giornaliero nei termini in premessa dettagliati.

In riferimento alla presente ordinanza:

- la stessa viene resa nota alla cittadinanza tutta e agli operatori del settore (tassisti) con le modalità ritenute più idonee (avviso pubblico, PEC o notifica), anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

Infine,

AVVERTE

che chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Dalla Residenza Municipale, 20-03-2020

IL SINDACO
FAVERO MARZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa